



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 265	Del 25/06/2021
Località: Via Meucci - Via Marroccu. Divieti temporanei. Realizzazione di un sottopassaggio pedonale e ciclabile.	Dal 28 giugno 2021 al 22 ottobre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta del 23.06.2021, in atti di questo Comune al n. 38920 del 23.06.2021, presentata dalla ditta Salcef S.p.A., tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza di autorizzazione al restringimento della carreggiata nelle vie Meucci e Via Marroccu per dalle dal giorno 28 giugno 2021 al giorno 22 ottobre 2021 per consentire la realizzazione di un sottopassaggio pedonale e ciclabile;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Marroccu, nel tratto dalla fine del sottopassaggio per ml 20, dal giorno 28 giugno 2021 fino al giorno 22 ottobre 2021, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii, l'autorizzazione al restringimento della carreggiata di un metro lineare dal cordolo del marciapiede rialzato sito nel lato destro rispetto alla direzione di marcia Via Marconi - S.P. 70;
2. nella Via Meucci a partire dal 15 luglio 2021 e fino al 22 ottobre 2021, nel periodo orario dalle ore 07:00 alle ore 18:00, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii:
 - a) l'autorizzazione al restringimento della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato, nel tratto compreso dall'intersezione con la via Marroccu fino a fronte civico n. 18, solamente per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili e rimozione di materiale di risulta;
 - b) l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, nel tratto compreso dall'intersezione con la Via Marroccu fino al civico n. 16;
 - c) la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la



COMUNE DI ORISTANO

presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;

3. nel tratto di cui al punto 2 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
4. nei tratti di cui ai punti 1 e 2 che precedono il traffico pedonale sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e segnalato mediante apposita segnaletica;
5. la facoltà ad Arst Spa, di adottare le modifiche, se necessario, alle linee del TPL;
6. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. il presente atto è condizionato al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, senza la quale è da ritenersi non valido;
2. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, di provvedere, a propria cura e spese:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in sicurezza nei tratti di strada interessati ai lavori;
 - b) l'apposizione della prescritta segnaletica, gli sbarramenti e i dispositivi luminosi notturni necessari;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
4. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
5. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e n. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. - D.P.R. 495 del 16.12.92;
6. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
7. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
8. il divieto, nell'area autorizzata, di transito dei mezzi non utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
9. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
10. la presente ordinanza è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;
11. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;



COMUNE DI ORISTANO

12. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail cro.poliziale@comune.oristano.it o ai numeri telefonici 0783212121 o 078378396;
13. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
14. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Istruttori: Ignazio Sebis - Nicola Lentis

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2021

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale